

Prestito Agrario di Conduzione a B/T

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI: 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CHE COS'E' IL PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE a B/T– CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il prestito agrario di conduzione rientra tra le operazioni di credito agrario a breve termine che hanno per oggetto la concessione da parte della Banca di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

I finanziamenti di credito agrario a breve termine sono effettuati mediante utilizzo di una cambiale agraria che deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. Tale cambiale è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, ed è soggetta ad imposta di bollo agevolata (pari allo zero virgola uno per mille).

I finanziamenti di credito agrario a breve termine sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili del soggetto finanziato:

- frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nei precedenti due punti.

Il prestito agrario di conduzione viene erogato mediante sconto della cambiale agraria sottoscritta dal soggetto finanziato e da uno o più garanti (avallanti) con scadenza eventualmente prorogabile con emissione di una cambiale di proroga.

Con lo sconto la Banca anticipa al soggetto finanziato, mediante accredito sul conto corrente aperto dal predetto presso la Banca finanziatrice, una somma pari al netto ricavo dello sconto della cambiale, deducendo dall'importo per il quale la cambiale viene emessa, gli interessi convenuti, le spese, le imposte e i giorni Banca.

Il rimborso avviene pertanto in un'unica soluzione alla scadenza della cambiale inizialmente rilasciata o di quella di proroga. Gli interessi, calcolati ad un tasso fisso, vengono corrisposti in via anticipata, in quanto dedotti dalla Banca all'atto dell'erogazione.

Rischi specifici dell'operazione

- tenuto conto che l'operazione di sconto di una cambiale agraria prevede l'applicazione di interessi in via anticipata all'atto della fase di concessione del prestito, il cliente non avrà il vantaggio di poter beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	COSTI	
	Importo Finanziabile*	Min 10.000 € Max 100.000€	
		* la banca si riserva la facoltà di ridurre e/o aumentare l'importo minimo e massimo finanziabile in base alle esigenze ed alle valutazioni di merito creditizio del soggetto richiedente il prestito	
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Massimo 18 mesi	
TASSI	Tasso d'interesse nominale annuo fisso (TAN)	Tasso Fisso	7%
	Tasso di mora su effetti impagati	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato del 2 %, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni	
	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	8,741%	
		<i>I valori del TAEG sono riferiti allo sconto di una cambiale agraria di € 100.000 di durata pari a 12 mesi, con una rata unica a scadenza, al tasso di interesse annuo nominale del 7% comprensivo di spese di istruttoria pari ad euro 1.000 (1% dell'importo del mutuo), oltre alle spese di incasso rata (4,50 €) . Importo interessi anticipati.</i>	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla categoria "anticipi e sconti commerciali" di cui alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bcp.it.

		VOCI	COSTI	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Spese d'Istruttoria	1,00 % dell'importo del prestito*	
	Altre Spese	Invio Comunicazioni	Recupero spese postali busta pesante (> 20 grammi)	1,40 €
		Accettazione distinta sconto	Gratuita	
		Spese incasso effetto	€ 4,50	
		Diritti per richiesta intervento (richiamo, proroga, esito, ecc)	€ 13,00	
		Compenso per Estinzione Anticipate	2% sul capitale estinto anticipatamente	
Piano Di Ammortamento	Tipo di ammortamento	Sconto		
	Tipologia di rata	Rimborso in un'unica soluzione, con interessi anticipati all'erogazione del finanziamento		
Valute	Giorni banca	Ai giorni intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza dell'effetto, vengono sommati ulteriori 8 gg		
	Valuta di accredito degli effetti presentati allo sconto	Giorno lavorativo successivo alla data di presentazione		

* le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del prestito deliberato, anche in caso di sua rinuncia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

- Modalità di calcolo interessi
- Imposta di bollo come da normativa vigente
- Bollo su cambiale agraria

Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile
A carico del cliente
A carico del cliente
(0,1 per mille dell'importo facciale dell'effetto)

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

In relazione alla disponibilità dell'intera documentazione e quant'altro necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di finanziamento, il tempo massimo è di 90 giorni.

Disponibilità dell'importo

Al perfezionamento del contratto la messa a disposizione della somma è di norma non superiore a 30 giorni.

RECESSO, RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Recesso

Il Cliente ha in qualsiasi momento la facoltà di estinguere anticipatamente il prestito cambiario con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto oltre ad un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dal contratto e comunque non superiore al 2% del capitale rimborsato anticipatamente.

La Banca ha piena facoltà di chiedere in qualsiasi momento la immediata e totale estinzione del debito con preavviso scritto di almeno tre giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art 1186 c. c. ovvero sussista altra giusta causa.

Lo sconto cessa con effetto immediato ed il Cliente, su semplice richiesta scritta, è tenuto a pagare immediatamente quanto dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte prestataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del prestito, la Banca procederà alla chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca).

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art.5 del D.Lgs. 04/03/2010 n.28;
- ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it.

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 prevede che il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Nell'ambito delle disposizioni relative alla prestazione dei Servizi di Pagamento, la disciplina si intende integrata come segue: il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

* * *

LEGENDA

Avallo	<i>Dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce il pagamento da parte dell'obbligato della cambiale stessa</i>
Cambiale agraria	<i>Titolo di credito immediatamente esecutivo emesso ad utilizzo delle operazioni di credito agrario ai sensi degli art. 43 del TUB, equiparato alla cambiale ordinaria con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata</i>
Compenso per estinzione anticipata	<i>Compenso da corrispondere alla banca nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza contrattuale. Viene calcolato moltiplicando il capitale rimborsato prima della scadenza (debito residuo) per il tasso della commissione e per il numero di anni o frazione di anni di vita residua</i>
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)/Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	<i>Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse</i>
Privilegio legale (ai sensi art. 44 T.U.B.)	<i>Rappresenta la garanzia reale sui seguenti beni mobili del soggetto finanziato:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;</i> • <i>bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;</i> • <i>crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nei precedenti due punti.</i>
Recupero Spese Postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca</i>
Spese per Istruttoria	<i>Spese connesse all'attività ed ai costi sostenuti dalla Banca necessari alla verifica dei requisiti del richiedente (es. analisi capacità reddituale e/o finanziaria, visite, ecc.) ai fini della concessione del finanziamento</i>
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili</i>
Tasso di interesse nominale annuo	<i>Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato</i>
Tasso di mora	<i>Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento dell'effetto</i>
Tasso fisso	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore</i>